

Codice A1509A

D.D. 13 luglio 2017, n. 647

**L.n. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Vercelli del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione "protezione civile", dell'Associazione Corpo Volontari del Soccorso, prevenzione e protezione civile di Saluggia" con sede legale nel Comune di Saluggia - C.F 01737750024**

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Considerato che la Regione Piemonte con Decr. N. 2128 del 26.05.1994 aveva iscritto nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato l'associazione – l'associazione Corpo Volontari del Soccorso, prevenzione e protezione civile di Saluggia– C.F 01737750024;

Visto l' art. 5, commi 1 e 4, della L.R. 38/94 che prevede che le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro debbano trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio consuntivo e il mancato adempimento, da parte delle associazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1, è motivo di cancellazione dell'organizzazione dal registro, previa diffida;

Vista la mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 5 comma 1, L.R. 38/94 da parte dell'Associazione Corpo Volontari del Soccorso, prevenzione e protezione civile di Saluggia;

Dato atto che, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inviata lettera ns. prot. n. 18109/A1509A del 08/05/2017, contenente diffida formale ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della stessa e contestuale avvio di procedimento di cancellazione, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che la lettera di cui sopra, è stata consegnata in data 12.05.2017, come si evince dall' avviso di ricevimento;

Considerato che nulla è pervenuto da parte dell'associazione nel periodo di sospensione del procedimento di 10 giorni dal ricevimento della diffida;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Vercelli del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione regionale, in quanto trattasi di procedimento iniziato dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

#### LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

- di cancellare dalla sezione provinciale di Vercelli del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione protezione civile, l'Associazione Corpo Volontari del Soccorso, prevenzione e protezione civile di Saluggia" con sede legale nel Comune di Saluggia – C.F 01737750024;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);

- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell’Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva “diversa previsione espressa nella convenzione medesima“;
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell’Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell’avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO